



Il Tribunale di Bergamo

prima sezione civile

in composizione monocratica, in persona del dott. Costantino Ippolito, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° febbraio 2011, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 4 d.lgs. n. 215/2002 iscritto al n. 1806/2010 V.G. promosso

da

ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S., in persona dei Presidenti,

ASGI Associazione Studi Giuridici

sull'Immigrazione, in persona del Presidente e **Comunità Immigrati Ruah O.N.L.U.S.**, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Quinto Alpini 4, presso l'avvocato Alberto Bertuletti che, insieme all'avvocato Alberto Guariso del Foro di Milano, le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

- ricorrenti -

contro

Comune di Telgate, in persona del Sindaco pro tempore avv. Diego Binelle ed elettivamente domici-

9

liato in Telgate, Piazza Vittorio Veneto 42

- resistente -

avente ad **OGGETTO:** azione civile contro la discriminazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 44 del d.lgs. n. 286/1998 e art. 4 d.lgs. n. 215/2002 le ricorrenti hanno impugnato per discriminazione l'ordinanza n. 6/2010 emessa in data 11 febbraio 2010 dal Sindaco del Comune di Telgate ed hanno chiesto di *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Telgate* e di *ordinare al Comune di Telgate in persona del Sindaco pro tempore di revocare o modificare l'atto* oltre alla pubblicazione del provvedimento ed alla disposizione di un piano di rimozione.

Il Comune di Telgate, costituendosi, sulla premessa dell'intervenuta revoca dell'ordinanza impugnata per discriminazione, ha chiesto di *accertare la cessazione della materia del contendere* e di *dichiarare l'estinzione del processo stante la mancanza d'interesse alla sua prosecuzione.*

Con successive note autorizzate le ricorrenti hanno circoscritto le domande all'accertamento della discriminazione ed alla pubblicazione del provve-

dimento, mentre il Comune ha insistito per la cessazione della materia del contendere eccependo altresì la mancata iscrizione dell'ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S. nell'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. 215/2003.

L'eccezione sollevata dal resistente rispetto alla ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S. è fondata.

La legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale contro le discriminazioni è riconosciuta, in caso di discriminazione collettiva, alle sole associazioni ed enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto ministeriale (art. 5, comma 3, d.lgs. 215/2003).

La norma richiamata è applicabile anche al caso di specie in cui si discute di una discriminazione per motivi nazionali in forza dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 215/2003 che, nel definire la nozione di discriminazione tutelabile a norma dello stesso decreto, fa salva la definizione comprensiva della discriminazione per nazionalità data dall'art. 43, commi 1 e 2 del d.lgs. 286/1998.

La ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S. non risulta inserita

nell'elenco previsto dalla legge e la sua legittimazione ad agire non può derivare dall'inserimento della ANOLF "nazionale" che è un'associazione distinta da quella "locale" ricorrente in questa sede (doc. 8 del fascicolo delle ricorrenti).

Va quindi dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui al ricorso con riferimento alla posizione della ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S..

Le altre associazioni ricorrenti risultano inserite nell'elenco di cui all'art. 5 del d.lgs. 215/2003 (doc. 8 e 9 del fascicolo delle ricorrenti) e la loro legittimazione ad agire trova fondamento nell'allegazione di una discriminazione collettiva posta in essere dal Comune resistente mediante un atto di carattere generale, rivolto ad una generalità indeterminata e *a priori* indeterminabile di destinatari.

Permane, inoltre, un interesse attuale alla tutela giurisdizionale avverso il comportamento del Comune nonostante l'intervenuta revoca dell'ordinanza impugnata per discriminazione quanto meno in relazione al riconoscimento della sussistenza di una discriminazione.

La materia del contendere, quindi, non può rite-

nersi cessata.

Nel merito, le domande proposte sono fondate nei limiti di cui *infra*.

L'ordinanza impugnata integra una discriminazione per motivi nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui impone ai soli cittadini stranieri, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la presentazione della carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura qualora già scaduta, la dimostrazione, nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria" e la presentazione del "passaporto valido con regolare visto di ingresso".

Trattasi, infatti, di condizioni dichiaratamente imposte soltanto nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe.

L'imposizione di tali condizioni per l'iscrizione anagrafica degli extracomunitari è illegittima.

L'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione; il regolamento di attuazione si limita a prevedere in tema di iscrizioni anagrafiche che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento (art. 15 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 349); il richiamato regolamento anagrafico prevede, per quanto qui rileva, che chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici

che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

L'onere di presentare necessariamente un particolare titolo di soggiorno (carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ed un particolare documento di identità (passaporto con regolare visto di ingresso) così come l'onere di dimostrare, nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, la disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa e di condizioni reddituali minime non trovano alcun fondamento nella normativa primaria e secondaria di settore e si risolvono, quindi, in una violazione del principio stabilito dal richiamato art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 286/1998.

Ciò vale anche per le condizioni reddituali in quanto la previsione normativa di tali condizioni per l'iscrizione anagrafica dei comunitari richiamata nell'ordinanza in discussione (art. 9 del d.lgs. n. 30/2007) legittima, semmai, la diversità di trattamento di questi ultimi rispetto ai cittadini italiani, ma non rende certo legittima l'estensione delle stesse agli extracomunitari o-

perata attraverso un'ordinanza sindacale, fermo restando che la diversità di disciplina trova giustificazione nel fatto che per i comunitari, all'atto dell'iscrizione anagrafica, viene verificata anche la ricorrenza delle condizioni per il soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi.

Né il riferimento specifico alla *carta di soggiorno* può essere inteso come relativo a qualunque titolo idoneo di soggiorno per lo straniero nel territorio della Repubblica a prescindere dai titoli che di fatto sono stati considerati sufficienti dal Comune nel periodo di vigenza dell'ordinanza.

Va quindi dichiarato il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 6/2010 del Comune di Telgate nella parte sopra indicata.

In considerazione dell'intervenuta revoca e della relativa brevità del periodo di vigenza dell'ordinanza va, invece, esclusa la pubblicazione del presente provvedimento ex art. 4, comma 6 del d.lgs. 215/2003.

Nei rapporti tra la ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S. ed il Comune di Telgate le spese vengono compensate in considerazione della marginalità della questione


relativa alla legittimazione di una delle ricorrenti.

Nei rapporti tra le altre ricorrenti ed il Comune di Telgate le spese del procedimento seguono la soccombenza di quest'ultimo nella misura liquidata d'ufficio (in assenza di nota spese) in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta o assorbita, così provvede:


- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S.;
- dichiara il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 6/2010 adottata dal Comune di Telgate in data 11 febbraio 2010 nella parte indicata in motivazione;
- compensa le spese nei rapporti tra la ANOLF Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Bergamo - O.N.L.U.S. ed il Comune di Telgate;
- condanna il Comune di Telgate alla rifusione in favore della ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e della Comunità Immigrati Ruah O.N.L.U.S. delle spese del procedimento che liqui-



da in euro 37,05 per spese, euro 931,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, in data 14 marzo 2011.

IL CANCELLIERE - CI
- Dott. Lorenzo Lancia -


IL GIUDICE
dott. Costantino Ippolito

TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITARI E CANCELLERIA
OGGI, 15 MAR. 2011
IL CANCELLIERE
- Dott. Lorenzo Lancia -